SENT. n. 65/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21593** proposto, con ricorso depositato il (*Omissis)*, da (*Omissis)*, nato a Genova il (*Omissis)*, cod. fisc. (*Omissis)*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da avv.ti Andrea Bava (c.f. BVANDR64L24D9690) e Leonardo Bava, con loro elettivamente domiciliato nello studio del primo in Genova, Via XX Settembre 14/12

Contro

- INPS direzione provinciale di La Spezia, in persona del direttore generale, c.f. 80078750587; INPS di Roma, in persona del direttore generale protempore, c.f. 80078750587, in via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso disgiuntamente dagli avv.ti Alberto Fuochi (PEC avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it - c.f. FCH LRT 58S22D969F) e Lilia Bonicioli (PEC avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it – c.f. BNCLLI65E54D969F)) per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe l'attore ha adito questa Corte per l'esecuzione della sentenza n. (*Omissis)*, depositata in data (*Omissis)*.

A tal fine ha esposto che:

-con ricorso ritualmente proposto ha chiesto il riconoscimento della pensione di privilegio di I Ctg Tab. A, per la malattia " (*Omissis)*", con pagamento delle differenze rispetto alla pensione ordinaria dal 26.03.18, oltre interessi e rivalutazione con il criterio del maggior danno ex art. 429 c.p.c.;

-con la sentenza in epigrafe la Sezione ha così pronunciato: accerta il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata per "(*Omissis)*", ascrivibile alla Tab A, 1° Categoria, di cui al d.P.R. n. 915/1978, con decorrenza, ex art. 191, c. 2, d.P.R. n. 1092/1973, dall' 8.10.2018, data della domanda di pensione di privilegio. Condanna l'INPS al pagamento degli arretrati, con la predetta decorrenza, sui quali spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa

Corte n. 10/2002/QM.;

- la sentenza in epigrafe è in giudicato e, nonostante la richiesta di applicazione della stessa in via amministrativa proposta in data 24.5.2024, nonché rituale diffida dell'Istituto, non è stata eseguita.

Con memoria depositata il 17.9.2025 si è costituito l'INPS, rappresentando di non essere in grado di indicare le ragioni tecniche che hanno impedito l'esecuzione della sentenza, rimettendosi pertanto ai provvedimenti della Sezione.

Alla pubblica udienza del 17 settembre 2025, per il ricorrente l'avv. Leonardo Bava insiste come in atti. Per il resistente, l'avv. Alberto Fuochi si richiama

agli atti. Il giudizio è stato quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

L'odierno ricorrente chiede a questa Corte l'adozione delle misure per l'esecuzione della sentenza n. (*Omissis)* del (*Omissis)*, depositata in data (*Omissis)*, notificata in data 2 novembre 2023. La notifica è stata effettuata in persona del procuratore costituito, via posta elettronica certificata. Il ricorrente ha diffidato l'Istituto all'esecuzione della sentenza, con atto notificato in data 7.6.2024.

Ai sensi dell'art. 217 c.g.c. il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza (c.1). Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado (c.2). A norma dell'art. 218 c.g.c. l'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta (c.1). Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità; b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; d) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre

ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo (c. 4). Osserva questo giudicante che, in caso di pronuncia giurisdizionale che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, incombe su quest'ultima l'obbligo di conformarsi ad essa, ed il contenuto di tale obbligo consiste appunto nell'attuazione di quel risultato riconosciuto come giusto e necessario dal giudice, di guisa che la fase di esecuzione coattiva di questo obbligo, che pur nasce con la pronuncia del giudice con il carattere della esecutività, è costituzionalmente necessaria (Corte cost., n. 406/1998). Il giudizio di ottemperanza è dunque una classica ipotesi di giurisdizione di merito, con la conseguente attribuzione al giudice dell'ottemperanza dei poteri di siffatta giurisdizione, con facoltà di sostituirsi all'amministrazione per realizzare l'adeguamento della situazione al comando definitivo inevaso, ancorché debbano emanarsi provvedimenti discrezionali (Cass., ss.uu., n. 376/1999). In sede di giudizio di ottemperanza non può invece essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel *decisum* della sentenza da eseguire (Sez. Lombardia, n. 21/2006). Pertanto, per stabilire l'esatta ottemperanza del giudicato occorre tener conto della concreta realtà processuale di cognizione e dell'effettivo contenuto della sentenza della cui ottemperanza si discute, in relazione al *thema decidendum* introdotto nel giudizio e dibattuto tra le parti, non essendo consentito di dilatare questo contenuto fino a ricomprendervi statuizioni non contemplate

nella sentenza e che non ne siano effetto immediato e diretto (Sez. Liguria, n. 225/2021; Sez. Friuli V.G., n. 259/2009).

Al fine di stabilire l'ambito di cognizione di questo giudice dell'ottemperanza occorre muovere dalla predetta sentenza n. (*Omissis)* del (*Omissis)* della Sezione (*Omissis)*.

Con la menzionata sentenza, la Sezione ha scrutinato la domanda del ricorrente ed ha così statuito: accerta il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata per "(*Omissis)*", ascrivibile alla Tab A, 1° Categoria, di cui al d.P.R. n. 915/1978, con decorrenza, ex art. 191, c. 2, d.P.R. n. 1092/1973, dall' 8.10.2018, data della domanda di pensione di privilegio. Condanna l'INPS al pagamento degli arretrati, con la predetta decorrenza, sui quali spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sen-tenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.

Allo stato degli atti non risulta che l'Amministrazione previdenziale abbia dato esecuzione alla sentenza di (*Omissis)* n. (*Omissis)*, sebbene formalmente compulsata dal ricorrente. Inoltre, non risulta agli atti che la suddetta sentenza sia stata gravata in appello. Di contro, la sentenza è stata notificata ai fini del decorso del c.d. termine breve per l'impugnazione. In ogni caso, è decorso il c.d. termine lungo per l'impugnazione.

Sulla scorta di quanto osservato, il ricorso pertanto è meritevole di accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per

l'effetto, ordina a INPS, sede di La Spezia, in persona del legale rappresentante protempore, di eseguire la sentenza di (*Omissis)* n. (*Omissis)* depositata in data (*Omissis)*, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza. Per l'ipotesi di perdurante non ottemperanza entro il suddetto termine, nomina sin da ora commissario *ad acta* per l'esecuzione della predetta sentenza il direttore protempore della sede INPS di La Spezia, che adotterà, nei modi di legge, tutti gli atti necessari per l'esecuzione.

Liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in quanto dovuti, le spese di lite del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Dispone, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n° 196 del 2003, che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominativamente indicati in sentenza.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 25 settembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Genova, 25 settembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente